

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V**

(Seduta del 1 agosto 2022)

L'anno duemilaventidue il giorno di lunedì uno del mese di agosto alle ore 9,00, previa convocazione alle ore 8,30, in modalità videoconferenza tramite la piattaforma di Microsoft Teams, previa trasmissione degli inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio: David Di Cosmo.

Assolve le funzioni di Segretario il funzionario Dott. Patrizia Colantoni, delegata dal Direttore Dott. Alessandro Massimo Voglino.

Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l'appello, risultano presenti i sotto riportati n. 24 Consiglieri:

Antinozzi Elena	Liani Antonio	Piccardi Massimo
Buttitta Giampiero	Marocchini Mauro	Pietrosanti Marco
Cammerino Eva Vittoria	Mattana Maurizio	Platania Agostino
Coppola Valentina	Meuti Mario	Poverini Claudio
Di Cagno Olga	Noce Marilena	Procacci Tatiana
Di Cosmo David	Orlandi Emiliano	Rinaldi Daniele
Ferrari Mauro	Pacifici Walter	Riniolo Filippo
Fioretti Antonella	Piattoni Fabio	Toti Marco

Risulta assente il Presidente del Municipio Caliste.

Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Coppola Valentina, Piccardi Massimo e Poverini Claudio a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Figura iscritta all'Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 111926 del 28/06/2022 a firma dei Consiglieri Riniolo, Mattana, Poverini e Di Cagno avente ad oggetto: Per il superamento della delibera n. 31/2017 – residenza fittizia.

Il Presidente del Consiglio Di Cosmo comunica che è pervenuto al banco della Presidenza un emendamento modificativo, prot. CF 130995 del 29/07/2022 a firma dei Consiglieri Riniolo, Mattana e Poverini, di seguito indicato:

Sostituzione dell'intero dispositivo dal termine "il consiglio" al termine "illegittimità"

Il Consiglio del Municipio Risolve

Di impegnare il Sindaco e la Giunta capitolina al:

- 1) Il superamento della delibera n. 31/2017, eliminando ogni riferimento alla illegittima "condizione di procedibilità" dell'istanza di iscrizione anagrafica e conformandosi alle tempistiche richieste dalla normativa nazionale, al fine di garantire l'effettività del diritto alla residenza anagrafica delle persone senza dimora;
- 2) La semplificazione e l'omologazione delle procedure di presentazione dell'istanza da parte dei senza dimora per uniformarne il trattamento su tutto il territorio cittadino, rimuovendo ogni prassi difforme;
- 3) L'adeguato stanziamento di risorse finalizzato all'assunzione di personale qualificato (es. assistenti sociali e mediatori culturali) presso i servizi sociali territoriali e alla formazione in materia di iscrizione anagrafica;
- 4) Il potenziamento dei servizi di prossimità per una reale intercettazione e presa in carico delle persone in condizione di disagio sociale da parte delle strutture pubbliche, anche in collaborazione con il mondo associativo;
- 5) Il riaffidamento, in via transitoria, alle associazioni del privato sociale attive sui territori e adeguatamente accreditate, della possibilità di attribuire residenze fittizie ai propri assistiti.

Il Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori Coppola Valentina, Piccardi Massimo e Poverini Claudio invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del suesteso emendamento.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l'esito che è il seguente

Presenti: 24 Votanti: 24 Maggioranza: 13

Favorevoli: 16 (Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Piccardi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo e Toti)

Contrari: 8 (Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici, Piattoni, Platania e Rinaldi)

Astenuti: /

L'emendamento risulta approvato a maggioranza.

Pertanto la Risoluzione, a seguito dell'emendamento testè approvato, risulta così modificata:

Premesso che

l'art. 1, commi 1 e 3, della legge n. 1228/1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" prevede che "in ogni Comune debba essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente", in cui devono essere registrate anche le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che lì hanno stabilito il proprio domicilio;

la Circolare dell'Istat n. 29/1992 ha previsto l'istituzione presso ogni Comune di una via non realmente esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale, in cui effettuare

l'iscrizione anagrafica delle persone senza dimora che ne fanno richiesta (c.d. residenza fittizia);

gli artt. 14 e 54 del D. Lgs.n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" demandano al Sindaco alcuni compiti in qualità di Ufficiale di Governo, tra cui la gestione dei servizi di anagrafe, la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione;

l'art. 5, comma 3, del d.l. n. 5/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" impone di procedere alle iscrizioni anagrafiche entro due giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.

Considerato che

la residenza ovvero l'iscrizione anagrafica non sono provvedimenti concessori, ma costituiscono un diritto per il cittadino e un obbligo per l'Ufficiale di anagrafe;

allo stesso modo, la residenza c.d. "fittizia" per le persone senza dimora è un diritto soggettivo che in quanto "iscrizione anagrafica" consente l'accesso a tutti i diritti sociali, civili e politici a essa connessi.

Ritenuto che

si sono succeduti, nel corso del tempo, diversi interventi mirati a individuare soluzioni per far fronte a molteplici problematiche legate alla materia e alla particolare difficoltà di gestione delle medesime soprattutto per una grande città, e con un ultimo intervento, la Giunta Capitolina con la delibera n. 31/2017 "Sistema di iscrizione anagrafica delle persone senza dimora presenti abitualmente sul territorio di Roma Capitale. Revoca della deliberazione Giunta Comunale n. 84/2002 e della deliberazione Giunta Capitolina n. 280/2015" ha:

1. attribuito agli Uffici Demografici dei singoli Municipi la competenza esclusiva in merito alla procedura per l'iscrizione anagrafica presso "Via Modesta Valenti" da parte delle persone senza dimora
2. introdotto nel procedimento di iscrizione anagrafica, relativamente alle sole situazioni di disagio sociale dei "senza tetto", quale condizione di ricevibilità della richiesta medesima, un'attestazione di "prima analisi" della condizione soggettiva del richiedente a cura del Servizio Sociale di competenza, da produrre entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'istanza del richiedente l'iscrizione
3. deliberato che, trascorso un anno dall' iscrizione di residenza, l'assenza di ogni contatto con il Servizio Sociale che si protragga per un ulteriore anno, dall'ultimo accesso al servizio, ovvero dall'ultima attività anagrafica probante la presenza sul territorio (rilascio carta d'identità, certificazioni richieste dall'intestatario, rinnovo del permesso e della dichiarazione di soggiorno, ecc.), costituirà la prova, per l'Ufficiale di Anagrafe, dell'abbandono della domiciliazione in Roma, necessaria per procedere alla dichiarazione di irreperibilità anagrafica e alla conseguente cancellazione dell'iscrizione di residenza e che ogni notificazione nei confronti dei residenti senza dimora, sarà sostituita dalla pubblicazione presso l'Albo pretorio di Roma Capitale dell'atto o della comunicazione indirizzati al destinatario. La notificazione si avrà per eseguita trascorso il trentesimo giorno di pubblicazione (punto 6);
4. deliberato la cessazione della validità di tutte le autorizzazioni alla domiciliazione ai sensi della deliberazione Giunta Capitolina n. 280/2015 riconosciute alle Associazioni attive alla data di adozione della delibera in esame n. 31/2017 decorsi 60 giorni dalla sua

pubblicazione ed inoltre che l'Ufficiale di Anagrafe proceda ad effettuare d'ufficio il cambio di indirizzo di residenza dalla sede dell' Associazione all'indirizzo di Via Modesta Valenti corrispondente per territorio alla sede dell'Associazione, per coloro che risultino residenti presso le predette Associazioni e che decorsi i 60 giorni, non abbiano provveduto a richiedere la nuova residenza anagrafica

Precisato che

il concetto di residenza si fonda esclusivamente sulla dimora abituale del richiedente nel territorio comunale, vale a dire sulla permanenza in quel luogo e sull'intenzione di avervi stabile dimora;

il servizio anagrafico è un servizio di competenza dello Stato, affidato alla gestione dei Comuni e il Sindaco agisce quale ufficiale di Governo, uniformandosi alla vigente legislazione nazionale;

la previsione di un'attestazione di "prima analisi" della condizione soggettiva del richiedente a cura del Servizio Sociale di competenza, quale condizione di ricevibilità della richiesta di iscrizione anagrafica del richiedente senza dimora è illegittima, poiché la

richiesta di iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo del cittadino e non può essere vincolata ad alcuna condizione;

la suddetta attestazione rappresenta un elemento discriminatorio poiché non riguarda tutti i cittadini, ma solo coloro che, trovandosi in condizioni di disagio sociale, richiedono la residenza fittizia;

il termine di 5 giorni prescritto per la produzione dell'attestazione di "prima analisi" è incompatibile con la normativa nazionale che impone di procedere alle iscrizioni anagrafiche entro 2 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda (art. 5, c. 3, del d.l. n. 5/2012).

Evidenziato che

a causa della grave carenza di personale dei Servizi Sociali, deputati secondo la citata delibera a rendere l'attestazione di "prima analisi" (condizione di procedibilità per l'iscrizione anagrafica), i tempi di attesa per l'ottenimento della residenza fittizia sono

estremamente dilatati, con la conseguenza che i richiedenti attendono mesi per ottenere il colloquio con gli assistenti sociali, non potendo così essere rispettato né il termine di 5 giorni previsto dalla delibera, né tanto meno quello di 2 giorni dalla richiesta, prescritto dalla normativa nazionale;

non di rado gli uffici anagrafici dei diversi Municipi richiedono requisiti aggiuntivi per il rilascio della residenza fittizia non previsti dalla normativa nazionale (come il permesso di soggiorno rinnovato);

la revoca della delibera n. 280/2015 e l'entrata in vigore della delibera n. 31/2017, ha escluso la possibilità da parte delle 5 Associazioni di Volontariato accreditate (Caritas, Comunità di Sant'Egidio, Centro Astalli, Casa dei Diritti Sociali, Esercito della Salvezza) di attribuire residenze fittizie ai propri assistiti;

Il Consiglio del Municipio Risolve

Di impegnare il Sindaco e la Giunta capitolina al:

- 1) Il superamento della delibera n. 31/2017, eliminando ogni riferimento alla illegittima "condizione di procedibilità" dell'istanza di iscrizione anagrafica e conformandosi alle

tempistiche richieste dalla normativa nazionale, al fine di garantire l'effettività del diritto alla residenza anagrafica delle persone senza dimora;

2) La semplificazione e l'omologazione delle procedure di presentazione dell'istanza da parte dei senza dimora per uniformarne il trattamento su tutto il territorio cittadino, rimuovendo ogni prassi difforme;

3) L'adeguato stanziamento di risorse finalizzato all'assunzione di personale qualificato (es. assistenti sociali e mediatori culturali) presso i servizi sociali territoriali e alla formazione in materia di iscrizione anagrafica;

4) Il potenziamento dei servizi di prossimità per una reale intercettazione e presa in carico delle persone in condizione di disagio sociale da parte delle strutture pubbliche, anche in collaborazione con il mondo associativo;

5) Il riaffidamento, in via transitoria, alle associazioni del privato sociale attive sui territori e adeguatamente accreditate, della possibilità di attribuire residenze fittizie ai propri assistiti.

Esce dal collegamento il Consigliere Orlandi
(omissis)

Esce dal collegamento il Consigliere Piattoni
(omissis)

Escono dal collegamento i Consiglieri Marocchini, Noce, Pacifici, Platania e Rinaldi
(omissis)

Dopodichè il Presidente del Consiglio, coadiuvato dagli scrutatori Coppola Valentina, Piccardi Massimo e Poverini Claudio invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della sujestesa Risoluzione.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l'esito che è il seguente

Presenti: 17 Votanti: 17 Maggioranza: 9

Favorevoli: 15 (Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Piccardi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo e Toti)


Contrari: 2 (Meuti e Coppola)

Astenuti: /

La Risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.42 per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

David Di Cosmo



IL SEGRETARIO

P.O. Patrizia Colantoni

